

Penale Ord. Sez. 7 Num. 24337 Anno 2017

Presidente: SAVANI PIERO

Relatore: LIBERATI GIOVANNI

Data Udiienza: 05/04/2017


ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

GALLETTI STEFANO N. IL 20/07/1951

avverso la sentenza n. 4195/2011 TRIBUNALE di BOLOGNA, del
27/11/2012

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI LIBERATI;



RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Bologna ha condannato Stefano Galletti alla pena di euro 1.000 di ammenda in relazione al reato di cui agli artt. 124, comma 1, e 137, comma 1, d.lgs. 152/2006 (per avere, quale socio accomandatario e direttore tecnico della S.A.S.I.S.I. S.a.s., effettuato scarichi di acque reflue industriali in assenza della prescritta autorizzazione).

Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto appello, trasmesso a questa Corte dalla Corte d'appello di Bologna ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., affidato a tre motivi, così riassunti entro i limiti strettamente necessari ai fini della motivazione.

Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 124 e 137 d.lgs. 152/2006 e ha prospettato l'irrelevanza penale del fatto contestatogli, evidenziando che poiché l'imputazione riguardava lo scarico di acque meteoriche di dilavamento e la Regione Emilia Romagna non aveva emanato alcun atto normativo attuativo della disciplina dettata dall'art. 113 d.lgs. 152/2006, avendo adottato solamente la delibera di giunta n. 286/2005 (che non ottemperava a quanto prescritto dalla disciplina statale a proposito della indicazione espressa dei concreti casi di pericolo e delle sostanze inquinanti, menzionando solo generici settori produttivi), la propria condotta doveva ritenersi irrilevante sul piano penale, non rientrando gli scarichi oggetto della contestazione nell'ambito di applicazione della disciplina penale, a causa della mancata adozione da parte della Regione Emilia Romagna degli atti integrativi richiesti dall'art. 113 d.lgs. 152/2006.

Con un secondo motivo ha denunciato vizio della motivazione in relazione alla indebita e impropria assimilazione tra le acque reflue industriali e le acque meteoriche di dilavamento, non essendo stato accertato il contatto tra le acque meteoriche e sostanze inquinanti.

Con un terzo motivo ha prospettato la mancanza dell'elemento soggettivo del reato ascrittogli, sottolineando la propria buona fede, sia a proposito della mancata osservanza delle disposizioni contenute nella citata delibera della Giunta regionale, ritenuta priva di efficacia integrativa della disposizione di legge, sia per la convinzione della assenza di elementi contaminanti nelle acque meteoriche convogliate nella fognatura pubblica.

Il ricorrente ha inoltre depositato memoria in data 18 marzo 2017, ribadendo le doglianze già proposte e, in particolare, quella relativa alla irrilevanza sul piano penale delle condotte ascrittegli, non costituenti reato, ma da qualificare come illeciti amministrativi, ai sensi dell'art. 113, comma 9, d.lgs. 152 del 2006, avendo ad oggetto acque meteoriche da dilavamento e non reflui industriali, non assimilabili tra loro al fine della configurabilità del reato contestatogli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il Tribunale ha dato atto, con accertamento non sindacabile nel giudizio di legittimità, in quanto relativo alla ricostruzione del fatto e immune da vizi logici, che l'impresa amministrata dall'imputato, di cui quest'ultimo è anche direttore tecnico, presenta nel suo stabilimento un sistema di canalette e tombini che convogliano verso pubbliche fognature le acque di dilavamento meteorico del piazzale della sede produttiva, nel quale sono situati, a fini di stoccaggio e lavorazione, i cumuli dei materiali utilizzati e lavorati da tale impresa; le acque meteoriche sono intrise dei materiali stoccati sul piazzale, e questi materiali sono convogliati, nella parte in cui rimangono in sospensione nelle acque, verso la pubblica fognatura, attraverso le canalette e i tombini presenti nel piazzale aziendale.

Ne consegue la qualificabilità delle acque provenienti dal dilavamento del piazzale dell'impresa del ricorrente come reflui industriali ex art. 74, lett. h), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto le acque meteoriche da dilavamento sono costituite dalle sole acque piovane che, cadendo al suolo, non subiscono contaminazioni con sostanze o materiali inquinanti (Sez. 3, n. 2832 del 02/10/2014, Mele, Rv. 263173; conf. Sez. 3, n. 40191 del 11/10/2007, Schembri, Rv. 238056), e non anche quelle contaminate, come nella specie, da sostanze o materiali inquinanti, con la conseguente irrilevanza delle considerazioni svolte dal ricorrente a proposito della inefficacia della deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna e della conseguente mancata integrazione dell'art. 113 d.lgs. 152/2006, non versandosi in ipotesi di acque di dilavamento o di prima pioggia, bensì di reflui industriali (tali dovendo considerarsi le acque meteoriche a seguito della contaminazione con i materiale stoccati sul piazzale dello stabilimento dell'impresa di cui l'imputato è amministratore e direttore tecnico), di cui è stato realizzato uno scarico in fognatura in mancanza di autorizzazione.

Manifestamente infondata risulta, poi, anche la doglianza relativa alla insussistenza dell'elemento soggettivo, trattandosi di ipotesi contravvenzionale, punita anche a titolo di colpa, e derivando la realizzazione dello scarico privo di autorizzazione dalla strutturazione e organizzazione dell'attività produttiva e dalla conformazione della sede della stessa, inidonea ad evitare la contaminazione delle acque meteoriche con i materiali utilizzati e lavorati dall'impresa.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza di tutte le censure cui è stato affidato.

L'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di primo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una

eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616).

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017

Il Consigliere estensore

Il Presidente